

RG 18/22



## CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO

### Sezione seconda

La Corte d'Assise d'appello di Torino, Sezione seconda, nella composizione di cui all'udienza del 19 dicembre 2022, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori degli imputati Alfredo COSPITO e Anna BENIAMINIO all'udienza del 5 dicembre 2022, ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel procedimento n. 18/2022 R.G., in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 6 luglio 2022 n. 38184/2022

#### CONTRO

**COSPITO Alfredo**, nato a Pescara il 14 luglio 1967, attualmente ristretto per questa causa presso la casa circondariale di Sassari;

difeso di fiducia dall'avv. Flavio ROSSI ALBERTINI del Foro di Roma;

**BENIAMINO Anna**, nata a Sanremo il 7 dicembre 1972, attualmente ristretta per questa causa presso la casa circondariale di Roma Rebibbia;

difesa di fiducia dagli avv. Caterina CALIA del Foro di Roma e Gianfranco VITALE del Foro di Torino;

Con sentenza del 6 luglio 2022, la Corte di Cassazione annullava con rinvio quella della Corte d'Assise d'appello di Torino, Sezione prima, nella parte in cui aveva riquilibrato il delitto previsto al capo F dell'imputazione come violazione dell'art. 422 c.p., anziché nei termini ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Torino, che fin dall'avvio del procedimento aveva invece contestato la violazione dell'art. 285 c.p..

Secondo quanto stabilito con accertamento ormai coperto da giudicato, i fatti oggetto della contestazione si realizzavano la notte del 2 giugno 2006, quando i due odierni imputati, al fine di attentare alla sicurezza dello Stato mediante l'uccisione di un numero indeterminato di esponenti delle Forze dell'ordine, avevano collocato due dispositivi ad alto potenziale esplosivo nei pressi di uno degli ingressi della scuola Allievi Carabinieri di Fossano.

Gli ordigni contenevano 500 grammi di polvere pirica ciascuno ed erano dotati di un sistema di attivazione temporizzato, che ne aveva determinata la deflagrazione ad un intervallo di tempo precedentemente programmato di circa mezz'ora l'uno dall'altro, tale da massimizzare gli effetti letali dell'esplosione.

L'attentato era stato rivendicato redigendo dei comunicati a firma RAT/FAI - Rivolta Anonima e Tremenda/Federazione Anarchica Informale e, all'esito dei tre gradi di

giudizio, era stato sempre attribuito ad Alfredo COSPITO e Anna BENIAMINO, con decisione ormai irrevocabile.

Benché, solo per un caso fortunato, l'attentato non avesse provocato danni alle persone e limitati danni alle cose, dal momento che risultava provata la volontà dei responsabili di aver agito perché l'evento si ripercuotesse sull'intera compagine statale, il fatto veniva rubricato dalla Corte di legittimità come violazione dell'art. 285 c.p., modificando la qualificazione che era stata data nei primi due gradi del giudizio di merito.

Il reato è stato contestato come aggravato dall'essere stato commesso contro persone che rivestivano la carica di pubblico ufficiale ed a causa dell'adempimento delle funzioni ad essa connesse.

La Corte di cassazione, operata la riqualificazione nei termini appena illustrati, annullava questo capo della sentenza della corte d'Assise d'appello di Torino, Sezione prima, rinviando per una nuova valutazione del solo trattamento sanzionatorio da irrogare a questi unici due imputati ritenuti responsabili di questo reato.

In ragione di ciò, non sono più in discussione né la qualificazione giuridica dei reati contestati, né il giudizio di penale responsabilità degli odierni imputati, anche in ordine alle ulteriori fattispecie di reato loro ascritte, né la possibilità di ritenere tutti tali delitti avvinti dalla continuazione, né, infine, per quanto in questa sede rileva, la sussistenza dei presupposti per ritenere Alfredo COSPITO recidivo reiterato ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p..

Viceversa, dal momento che nei due precedenti gradi del giudizio di merito si era affermata la sussistenza del delitto di cui all'art. 422 c.p., in luogo di quello ritenuto integrato dalla Corte di cassazione, costituisce un inedito assoluto il tema proposto dalle difese degli imputati, che hanno invocato l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 c.p..

La questione di diritto decisa dalla Corte di cassazione non ha potuto riguardare questo profilo, sul quale pertanto non si è formato il giudicato.

La circostanza attenuante in parola, infatti, è destinata ad operare soltanto in relazione ai delitti previsti dal Titolo I del Libro II del codice penale, dunque anche rispetto al delitto di cui all'art. 285 c.p., ritenuto integrato soltanto nell'ultimo grado di giudizio e non anche con riferimento al delitto di strage previsto dall'art. 422 c.p., viceversa contemplato dal Titolo VI del medesimo Libro, sul quale si erano invece pronunciati i giudici di primo e secondo grado.

Per questa ragione, tale tema, strettamente ed evidentemente correlato a quello del trattamento sanzionatorio, deve essere ritenuto ancora devoluto alla cognizione di questa Corte d'Assise d'appello.

Sentita la discussione delle parti all'udienza del 5 dicembre 2022, evidenziato che, all'esito del giudizio di prime cure, lo stesso pubblico ministero, chiedendo la condanna

degli imputati per il reato di cui all'art. 285 c.p., aveva ritenuto il fatto come connotato da lieve entità (valutazione dalla quale, a onor del vero, il Procuratore Generale si è viceversa legittimamente discostato nel presente giudizio di rinvio), anche questa Corte d'Assise d'appello ritiene che siano integrati i presupposti della circostanza attenuante di cui si discute.

Al fine di evidenziare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in questa sede proposta, anticipando un tema che sarà oggetto di più approfondita trattazione nella sede processuale a ciò deputata, si ritiene, infatti, possibile affermare che, avuto riguardo alle modalità con cui si è realizzato il reato ed alle conseguenze che da questo sono in concreto derivate, da valutarsi in rapporto all'entità della lesione arrecata ai beni – interessi tutelati dalla norma incriminatrice violata, la condotta di Alfredo COSPITO e Anna BENIAMINO appare soddisfare i criteri indicati dall'art. 311 c.p..

Date tali premesse, quanto alla posizione del solo Alfredo COSPITO, già dichiarato recidivo reiterato con valutazione ormai coperta da giudicato, non più devoluta nel presente giudizio di rinvio, assume valore decisivo la valutazione circa la legittimità costituzionale della previsione del divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 311 c.p. sulla fattispecie di cui all'art. 99 comma 4 c.p..

Tale divieto è sancito in termini generali dall'art. 69 comma 4 c.p. nella versione vigente a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2005, che risulta applicabile al caso concreto in considerazione della data del commesso reato (2 giugno 2006).

È immediatamente possibile cogliere la rilevanza della questione che si intende prospettare rispetto al caso concreto.

Se venisse affermata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, infatti, non sarebbe destinata ad operare la disciplina prevista dall'art. 69 comma 3 c.p., bensì quella indicata dal secondo comma della medesima norma.

Ciò comporterebbe conseguenze decisive dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, questione che, è bene ribadire, costituisce l'unica devoluta a questa Sezione della Corte d'Assise d'appello.

Soltanto affermando la prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 c.p. sulla recidiva ex art. 99 comma 4 c.p., potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 65 comma 1 n. 2 c.p..

Discende da questa premessa che il reato più grave fra quelli di cui l'odierno imputato è stato ritenuto responsabile (per cui sussiste il vincolo della continuazione con quelli di associazione con finalità di terrorismo, fabbricazione, detenzione e porto d'armi ed esplosivi a fini di terrorismo, attentato per finalità terroristiche ed istigazione a delinquere) non sarebbe più punito con l'ergastolo, bensì con una pena di durata compresa fra i venti ed i ventiquattro anni di reclusione.

Ancora una volta, per poter apprezzare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che si intende sollevare con la presente ordinanza, corre l'obbligo di specificare che, a giudizio di questa Corte d'Assise d'appello, il giudizio di bilanciamento fra circostanze dovrebbe risolversi nel caso concreto riconoscendo la prevalenza della circostanza attenuante di cui trattasi rispetto alla recidiva ex art. 99 comma 4 c.p..

Anche questo tema, strettamente correlato alla necessità di irrogare una sanzione proporzionata alla effettiva portata lesiva delle condotte di cui Alfredo COSPITO e Anna BENIAMINO si sono resi responsabili, sarà più compiutamente trattato nel giudizio principale.

La questione di legittimità costituzionale che ci si appresta a formulare si palesa conclusivamente rilevante nel presente processo in quanto decisiva ai fini della determinazione della pena che deve essere inflitta ad Alfredo COSPITO, come espressamente richiesto dalla Corte di cassazione nel presente giudizio di rinvio a seguito di annullamento.

Ciò premesso, quanto alla non manifesta infondatezza della questione in questa sede proposta, si rende necessaria una premessa di carattere generale relativa ai principi affermati dalla Corte costituzionale in numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 69 comma 4 c.p..

Si segnalano in proposito la sentenza n. 251 del 2012, relativa alla circostanza attenuante all'epoca prevista dall'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 (oggi disciplinata alla stregua di fattispecie autonoma di reato) in tema di lieve entità nel reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; la sentenza n. 105 del 2014, relativa alla circostanza attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 c.p., con riguardo alla particolare tenuità del fatto di ricettazione; la sentenza n. 106 del 2014, relativa alla circostanza attenuante prevista dall'art. 609 bis comma 3 c.p., in rapporto ai fatti di minore gravità del reato di violenza sessuale; la sentenza n. 74 del 2016, relativa alla circostanza attenuante prevista dall'art. 73 comma 7 D.P.R. 309/1990, riconosciuta in favore di chi collabori ad evitare che l'attività delittuosa connessa alle sostanze stupefacenti venga portata ad ulteriori conseguenze; la sentenza n. 205 del 2017, relativa alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219 comma 3 legge n. 267 del 1942, in tema di speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato da fatti di bancarotta e ricorso abusivo al credito; la sentenza n. 73 del 2020, relativa alla fattispecie prevista dall'art. 89 c.p., concernente la responsabilità attenuata di colui il quale, al momento del fatto, versava in condizioni di capacità di intendere o di volere grandemente scemata; la sentenza n. 55 del 2021, relativa all'ipotesi prevista dall'art. 116 comma 2, che, nell'ipotesi in cui il reato commesso sia più grave di quello voluto da uno dei soggetti che ha concorso a realizzarlo, ammette una riduzione della pena a carico di chi volle il reato meno grave; la sentenza n. 143 del 2021, relativa alla

circostanza attenuante introdotta con la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 68 del 2012 nelle ipotesi di lieve tenuità del fatto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Tratto comune della quasi totalità di queste pronunce è il ricorrere di circostanze attenuanti che, rendendo manifesto l'interesse del legislatore a calibrare il trattamento sanzionatorio rispetto alla concreta portata offensiva di determinate condotte, in ossequio ai principi di uguaglianza, di offensività e di proporzionalità della risposta sanzionatoria penale in ottica rieducativa, ha portato la Consulta a privilegiare questo profilo rispetto a quelli della colpevolezza e della pericolosità propri della recidiva reiterata che, benché ugualmente pertinenti al reato, non si è ritenuto potessero essere comparativamente prevalenti rispetto al dato oggettivo.

Anche quando la questione di legittimità costituzionale è stata affrontata con riguardo a temi diversi da quelli appena indicati, vale a dire rispetto alle fattispecie di cui agli art. 89 e 116 c.p., che concernono profili di più marcata valenza soggettiva, la Corte costituzionale ha posto particolare attenzione alla funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio che ad esse deve essere riconosciuta, anche quando viene declinata sui parametri della rimproverabilità dell'azione al suo autore.

In ragione delle considerazioni esposte dalla Corte costituzionale in alcune delle sentenze appena richiamate, può inoltre dirsi definitivamente superato ogni dubbio in merito all'irrilevanza della natura ordinaria o ad effetto speciale delle circostanze attenuanti coinvolte nel giudizio di bilanciamento con la recidiva reiterata.

Parimenti, può ritenersi superata in via definitiva la questione relativa alla possibilità di ascrivere alla facoltà discrezionale del legislatore, e dunque di sottrarre dal sindacato di legittimità costituzionale, la scelta di non consentire all'interprete di operare un giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti in termini di prevalenza sulla recidiva reiterata.

Pur ritenendo che le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze siano costituzionalmente legittime e rientrino nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, la Corte costituzionale ha precisato che tali scelte non possono comunque trasmodare nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, né determinare un'alterazione degli equilibri che la Carta costituzionale ha costruito con riguardo alle tematiche della responsabilità penale.

Date queste premesse di carattere generale, occorre a questo punto valutare se la previsione del divieto di bilanciamento in termini di prevalenza sulla recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 c.p., quando riferita alla fattispecie di cui all'art. 285 c.p., risponda ai canoni ermeneutici indicati dalla Consulta in queste pronunce.

La risposta al quesito non può che essere affermativa e deriva in primo luogo dalla formulazione letterale della norma.

La circostanza attenuante in esame è destinata ad operare quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti, come nel caso concreto, di lieve entità.

L'art. 311 c.p., in maniera esattamente identica alle circostanze attenuanti già considerate dalla Corte costituzionale nelle sentenze sopra richiamate, è dunque norma che impone all'interprete una valutazione su aspetti marcatamente connotati in senso oggettivo, che valorizza massimamente lo scrutinio di elementi riguardanti la potenzialità lesiva della condotta dell'agente e che, in ultima analisi, impone un vaglio dell'attitudine di questa ad incidere più o meno significativamente sul bene – interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

Quanto precede pare tanto più vero laddove si consideri la specifica situazione di fatto che viene in rilievo nel caso concreto, vale a dire rispetto all'applicazione di questa circostanza attenuante al delitto previsto dall'art. 285 c.p..

Questo reato è sanzionato con la più afflittiva delle pene detentive oggi contemplate dall'ordinamento e, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale n. 224 del 1944 che l'ha abolita, addirittura con la pena capitale.

La necessità di calibrare il trattamento sanzionatorio in concreto applicabile al responsabile del delitto di cui è chiamato a rispondere Alfredo COSPITO all'effettiva portata offensiva della sua condotta appare allora estremamente importante, venendo in rilievo una pluralità di esigenze tutte ugualmente fondamentali.

Il primo e più evidente profilo è quello della estrema severità del trattamento sanzionatorio della norma incriminatrice, come già sottolineato, improntato al criterio della massima gravità imposta dalla legge, che, come pena principale (e non come ipotesi aggravata), si riscontra nel codice penale italiano soltanto in sei fattispecie (art. 242, 276, 284 comma 1, 285, 286 e 438 c.p.).

La circostanza attenuante prevista dall'art. 311 c.p. assume allora la decisiva funzione riequilibratrice di una pena massimamente elevata e risponde all'esigenza di mitigarne gli effetti quando, in relazione alla natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, sia necessario adeguare la risposta sanzionatoria alla concreta capacità offensiva della condotta criminosa.

Non meno rilevante è il profilo che più marcatamente investe il tema appena menzionato.

La natura fissa della pena prevista dall'art. 285 c.p., infatti, inibisce completamente ogni possibilità di adeguamento della pena al caso concreto.

La norma incriminatrice non prevede un limite minimo ed un limite massimo di pena entro i quali parametrare la durata di essa alla luce degli indici ermeneutici indicati dall'art. 133 c.p., ma impone in via esclusiva l'applicazione dell'ergastolo.

Come pure ha riconosciuto la giurisprudenza di legittimità in una sentenza molto risalente, ma non per questo meno condivisibile, la compatibilità di tale sanzione rispetto al dettato costituzionale può essere affermata in relazione all'art. 285 c.p. non solo sulla scorta del fatto che essa è espressione di una legittima facoltà discrezionale del legislatore, ma soprattutto in considerazione del fatto che, proprio attraverso l'applicazione delle circostanze attenuanti, *"non si sottrae al giudice la possibilità di far luogo alla pena della reclusione in luogo di quella dell'ergastolo"* (Corte di cassazione, Sezione prima, sentenza n. 1538 del 15/11/1978).

Appare allora evidente che, neutralizzando l'efficacia delle circostanze attenuanti attraverso il divieto di prevalenza delle stesse sulla recidiva reiterata, previsto dalla norma censurata, tale possibilità sarebbe irrimediabilmente preclusa all'interprete.

Si pone, insomma, la questione già precedentemente accennata della necessità, più volte avvertita dalla Corte costituzionale oggi adita, di evitare che profili relativi alla colpevolezza ed alla pericolosità dell'agente possano elidere completamente quelli ben più pregnanti che riguardano l'idoneità del fatto oggettivamente inteso ad incidere in maniera più o meno marcata sui beni – interessi tutelati dal precetto penale.

Estremamente gravi e rilevanti si ritengono le conseguenze di una impostazione di questo tipo rispetto ai principi costituzionali sanciti dagli art. 3 comma 1, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione.

Muovendo da quest'ultima norma, si impone all'interprete di assicurare che il trattamento sanzionatorio penale tenda alla rieducazione del condannato, dovendo quindi risultare proporzionato alla condotta in concreto serbata dal reo.

Se ciò vale in termini generali, la questione si pone in maniera se possibile ancora più evidente con riferimento ad un reato punito con l'ergastolo.

Si tratta, infatti, di scongiurare la possibilità di precludere all'interprete la facoltà di parametrare la pena al fatto concreto, mitigando tramite l'applicazione delle circostanze attenuanti l'entità della pena inflitta all'autore del reato nei casi di minore disvalore delle sue condotte.

Tale facoltà risponde appunto all'esigenza di non frustrare il principio della necessaria proporzionalità della pena rispetto all'offensività del fatto e di assicurare l'irrogazione di una pena adeguata e proporzionata alla differente gravità del fatto-reato.

La norma censurata impedisce, invece, in modo assoluto al giudice di affermare la prevalenza di una circostanza attenuante che, per l'appunto, disciplina i casi di lieve entità, con ciò inibendo l'applicazione degli effetti che essa mira ad attuare, in contrasto con la funzione di riequilibrio sanzionatorio di cui essa costituisce evidente espressione concreta.

Il divieto inderogabile di prevalenza della circostanza attenuante dell'art. 311 c.p. in relazione al delitto di cui all'art. 285 c.p. non appare dunque compatibile con il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del

condannato ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Costituzione, in quanto postula l'applicazione della più grave fra le sanzioni detentive conosciute dal nostro ordinamento a prescindere da ogni considerazione sulla gravità dell'offesa in concreto arrecata.

Strettamente correlata a tale tema è la questione concernente il ritenuto contrasto fra l'art. 69 comma 4 c.p. ed il principio di offensività del precetto penale che si fa derivare dall'art. 25 comma 2 della Costituzione.

È stato a più riprese condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che l'applicazione di tale principio impone di attribuire una rilevanza fondamentale all'azione delittuosa in relazione al suo obiettivo disvalore e non anche, in via esclusiva, alla valutazione della pericolosità sociale di chi l'ha commessa.

Corollario di questo principio è quello per cui il trattamento penale debba essere differenziato a fronte di fatti diversi, senza che la considerazione della mera pericolosità dell'agente, che trova la propria massima espressione proprio nel regime della recidiva, possa legittimamente avere rilievo esclusivo.

Ancora una volta, non può farsi a meno di rilevare come il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista per l'art. 285 c.p. rispetto alla recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. si ponga in netto ed irragionevole contrasto con questo principio.

Si ritiene, infine, che il disposto dell'art. 69 comma 4 c.p., se declinato in riferimento al delitto di cui all'art. 285 c.p., nella forma attenuata prevista dall'art. 311 c.p., si ponga in contrasto anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 comma 1 della Costituzione.

Il divieto che in questa sede si intende censurare di illegittimità costituzionale, infatti, vanifica la funzione che l'attenuante in parola mira a garantire, vale a dire quella di sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell'offensività della condotta. Come già in più occasioni rilevato dalla Corte costituzionale quando è stata chiamata a valutare la compatibilità del regime imposto dall'art. 69 comma 4 c.p. rispetto al principio di uguaglianza, l'applicazione di tale norma condurrebbe ad irrogare pene identiche a violazioni di rilievo penale molto diverso.

Dal divieto di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 c.p. discende, infatti, la conseguenza che fatti di minore entità possano essere sanzionati con la pena dell'ergastolo prevista dall'art. 285 c.p., esattamente come le ipotesi più gravi.

Si giunge pertanto al risultato di equiparare sul piano sanzionatorio condotte che, pur aggredendo i medesimi beni giuridici, sono completamente diverse se si ha riguardo agli indici previsti dall'art. 311 c.p..

L'irragionevolezza delle conseguenze di tale ineludibile disparità di trattamento appare manifesta anche solo considerando che fatti caratterizzati da una rilevante differenza

oggettiva, uno dei quali rispondente ai canoni della lieve entità normativamente definita, sarebbero puniti con la stessa sanzione in virtù di una esclusiva considerazione dei precedenti penali del loro autore e del conseguente giudizio di pericolosità che da questi può trarsi.

In conclusione, alla luce di tutto quanto in qui esposto, la questione di legittimità costituzionale oggetto della presente ordinanza risulta non manifestamente infondata.

**P.Q.M.**

visti gli articoli 134 Cost. e 23 l.87/1953,

dichiara

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p., nella formulazione vigente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, relativamente al delitto punito dall'art. 285 c.p., prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 311 c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99 comma 4 c.p. per violazione degli art. 3 comma 1, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione;

dispone

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

sospende

il procedimento n. 18/2022 R.G., sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

ordina

la notificazione della presente ordinanza alla Presidente del Consiglio dei Ministri, dando atto che della presente ordinanza è stata data lettura all'udienza del 19 dicembre 2022 alla presenza del Procuratore generale, degli imputati e delle parti;

dispone

la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

manda

alla cancelleria per quanto di competenza.

Torino, 19 dicembre 2022

  
La Presidente

